

zione in via amministrativa, è trasmesso, a cura dell'organo verbalizzante, oltre che all'autorità giudiziaria competente, all'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o al ricevitore capo della dogana, competenti alla gestione del contesto.

6. L'ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per la gestione del contesto, qualora il trasgressore non si avvalga della definizione in via amministrativa, invia il processo verbale all'autorità giudiziaria competente, secondo le norme del codice di procedura penale.

7. Nei casi di contrabbando di tabacchi lavorati è disposta sempre la confisca amministrativa dei prodotti con provvedimento dell'ufficio competente alla definizione del contesto.

8. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.

(A.C. 6333-bis – sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Custodia di tabacchi lavorati sequestrati).

1. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro di tabacchi lavorati emesso dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile a riesame, l'autorità giudiziaria ordina la distruzione del tabacco lavorato sequestrato e dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale. La competente autorità giudiziaria può autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali ed esteri.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 47-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

Al comma 1 premettere le seguenti parole:

Salvo il compimento delle operazioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 417 del 1991, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge.

3. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 6333-bis – sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 337 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 337-bis (*Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto*). – Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia.

Se il colpevole è titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l'attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attività ».

(A.C. 6333-bis — sezione 5)**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 33-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

« *i-bis*) delitti previsti dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ».

2. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, », sono inserite le seguenti: « e dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ».

3. All'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale, 291-*ter*, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere *a*), *d*) ed *e*) del comma 2, e 291-*quater*, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 5.**

(Modifiche al codice di procedura penale).

Sopprimere i commi 1 e 2.

5. 1. Gazzilli.

Al comma 3, capoverso, sopprimere le parole: e 291-quater, comma 4,

5. 2. Gazzilli.

(A.C. 6333-bis — sezione 6)**ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

*(Modifiche all'ordinamento
penitenziario).*

1. All'articolo 4-*bis*, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « 416-*bis* e 630 del codice penale » sono inserite le seguenti: « , 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 »; nell'ultimo periodo, dopo le parole: « 629, secondo comma, del codice penale » sono inserite le seguenti: « , 291-*ter* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 6.**

(Modifiche all'ordinamento penitenziario).

Sopprimerlo.

6. 1. Pisapia.

Al comma 1, sostituire le parole da: 291-quater del testo unico fino alla fine del comma con le seguenti: 291-quater, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

6. 2. Pisapia.

(A.C. 6333-bis – sezione 7)**ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, ed alla legge 18 gennaio 1994, n. 50).

1. L'articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. – 1. Al fine di combattere il contrabbando dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale e le collegate organizzazioni criminali anche internazionali, l'Amministrazione finanziaria e i produttori di tabacchi lavorati che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione finanziaria per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso ai depositi di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, anche in caso di cessione della utilizzazione di marchi, devono vigilare sulla effettiva immissione al consumo della merce nel Paese dichiarato come destinatario finale. A tale fine i produttori devono adottare un sistema di identificazione dei prodotti che consenta di individuare, relativamente ai tabacchi lavorati introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato fin dal pacchetto di sigarette, la data, il luogo di produzione, il macchinario, il turno di produzione, il Paese di origine delle spedizioni, il mercato finale di destinazione, nonché il primo acquirente dei prodotti. I produttori devono comunicare tali sistemi di identificazione all'Amministrazione finanziaria entro trenta giorni dalla definizione o modifica degli stessi.

2. Per attuare le finalità di cui al comma 1, la contabilizzazione e l'ispezione di tabacchi lavorati introdotti di contrab-

bando nel territorio dello Stato, di produzione nazionale o estera sottoposti a sequestro, sono disciplinate secondo le seguenti modalità:

a) per ogni sequestro da 2.000 chilogrammi o più, i prodotti sono contabilizzati, entro trenta giorni dalla data del sequestro, per marca e tipo di prodotto, codice di identificazione, quantità e luogo del sequestro e ogni altra informazione o documentazione disponibile, ritenuta utile per identificare il primo acquirente;

b) le informazioni di cui alla lettera a) sono comunicate ai produttori interessati entro quindici giorni dalla avvenuta operazione di contabilizzazione;

c) con riferimento a sequestri pari o superiori a 2.000 chilogrammi, i produttori nazionali o esteri, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera b), devono provvedere ad una ispezione della merce sequestrata. Con riferimento a sequestri individuali inferiori a 2.000 chilogrammi, questi saranno aggregati e quando l'ammontare aggregato sarà uguale o superiore a 50.000 chilogrammi, verrà effettuata una ispezione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'inventario e, in ogni caso, ogni sei mesi;

d) lo scopo delle ispezioni di cui alla lettera c) è di classificare ulteriormente i prodotti in base alle specifiche tecniche degli stessi ed agli impianti di produzione, al fine di stabilire la data e il luogo di produzione, il Paese di origine delle spedizioni, il mercato finale di destinazione dichiarato, il primo acquirente, nonché ogni altra utile informazione sulla cessione dei prodotti, sulle modalità di vendita e di pagamento e su eventuali soggetti intermediari. Scopo dell'ispezione è anche stabilire se i prodotti sono contraffatti o fabbricati con l'utilizzo illegittimo dei marchi;

e) le informazioni di cui alla lettera d) devono essere comunicate dai produttori all'Amministrazione finanziaria entro quindici giorni dall'ispezione della merce sequestrata.

3. Il Ministero delle finanze predispone, di intesa con i produttori, un rapporto semestrale in cui sono raccolte tutte le informazioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, e *d)* del comma 2.

4. In base ai rapporti di cui al comma 3, il Ministero delle finanze ed i produttori nazionali ed esteri devono studiare, di volta in volta, le azioni più efficaci per l'eliminazione graduale del contrabbando di tabacchi lavorati introdotti nel territorio dello Stato.

5. Qualora i produttori nazionali ed esteri non abbiano applicato gli appositi sistemi di identificazione dei prodotti di cui al comma 1, ovvero abbiano violato gli obblighi di cui al comma 2, lettere *c)* ed *e)*, l'Amministrazione finanziaria, entro quindici giorni dalla notizia, dà comunicazione ai produttori della rilevata violazione.

6. I produttori che commettono le violazioni di cui al comma 5 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire trecento milioni a lire un miliardo. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di aumentare quest'ultimo importo da due a cinque volte, quando l'autorità demandata all'applicazione della sanzione ha motivo di ritenere che, in considerazione della capacità patrimoniale e del volume d'affari del produttore, la misura massima risulti inefficace ».

2. Il sistema di identificazione dei prodotti, di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere definito dai produttori di tabacchi lavorati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'articolo 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, è abrogato.

4. L'articolo 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Nei confronti dei soggetti sorpresi alla guida di mezzi terrestri o navali in flagranza del reato di cui all'articolo 291-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la competente autorità dispone la sospensione dei documenti di guida relativi agli stessi mezzi per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a cinque mesi.

2. Ove al momento della commissione del reato di cui al comma 1 non sia possibile procedere al ritiro dei documenti di guida, la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni.

3. Qualora i soggetti denunciati siano condannati con sentenza passata in giudicato, i documenti di guida sono revocati in via definitiva ».

5. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, dopo le parole: « decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, » e le parole: « con decreto del Ministro delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « dal Ministro delle finanze o per sua delega ».

6. All'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o di chiusura, previsti ai commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da venti milioni a cento milioni di lire ».

7. L'articolo 6 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.

(*Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, ed alla legge 18 gennaio 1994, n. 50*).

Al comma 1, capoverso, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'Amministrazione

zione finanziaria e i produttori *con le seguenti*: i produttori nazionali di tabacchi lavorati e i produttori.

7. 1. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, capoverso, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con l'Amministrazione finanziaria con le seguenti: con altri produttori esteri.

7. 2. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, capoverso, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: A tale fine i produttori aggiungere le seguenti: nazionali ed esteri.

7. 3. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, capoverso comma 4, sopprimere la parola: graduale.

7. 5. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

7. 4. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

(A.C. 6333-bis – sezione 8)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il provvedimento concernente modifiche alla legislazione in materia di repressione del contrabbando di tabacchi lavorati;

valutato che il Governo ha approntato la missione Primavera per contrastare in modo efficace e con mezzi adeguati il crescente traffico di contrabbando di sigarette nella penisola salentina che ha assunto il carattere di una vera e propria guerra per l'escalation della criminalità organizzata nelle zone di frontiera;

tale grave situazione ha portato recentemente alla uccisione di due finanzieri impegnati nel contrasto alla illegalità;

impegna il Governo

ad interrompere ogni attività di vendita di sigarette delle multinazionali che riforniscono direttamente o indirettamente i contrabbandieri, con prodotti di contrabbando provenienti da manifatture di proprietà delle stesse multinazionali.

9/6333-bis/1. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

PROPOSTA DI LEGGE: ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATA DALLA III COMMISSIONE DEL SENATO) NN. 2997-3227

(A.C. 2997 – sezione 1)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

(Composizione del Consiglio).

1. Il Consiglio è composto da dodici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da diciotto membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate purché iscritti negli elenchi di cui all'articolo 15 e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile.

3. Le liste elettorali devono essere composte in modo da garantire anche una

rappresentanza di donne nonché di giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato che prestano servizio presso le rappresentanze diplomatiche che e gli uffici consolari nel Paese in cui si svolgono le elezioni, nonché gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Consiglio e i componenti dei comitati per l'assistenza.

5. Le modalità di voto sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 28.

6. Alle sedute del Consiglio possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.

8. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto.

9. I membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, in qualità di rappresentanti delle comunità italiane all'estero, hanno diritto di partecipare alle riunioni dei Consigli costituiti nei Paesi in cui risiedono. Essi devono ricevere le convocazioni ed i verbali delle riunioni.

(A.C. 2997 – sezione 2)**ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 7.***(Comitato dei presidenti).*

1. In ogni Paese in cui esiste più di un Consiglio degli italiani all'estero è istituito un Comitato dei presidenti di cui fa parte ciascun presidente di Consiglio, ovvero un suo rappresentante membro del Consiglio stesso. I Comitati dei presidenti si riuniscono almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE residenti nel Paese. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del predetto Comitato.

2. Almeno una volta l'anno in ogni Paese deve essere tenuta una riunione, presieduta dall'ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei membri del CGIE residenti nel Paese e dei presidenti dei Consigli, per discutere i problemi della comunità italiana. Tale riunione è convocata dall'ambasciata su richiesta della maggioranza dei Consigli o dei membri del CGIE residenti nel Paese.

3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Consigli alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei Consigli cui ciascun membro appartiene.

(A.C. 2997 – sezione 3)**ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 9.***(Durata in carica e decadenza dei componenti).*

1. I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

2. Qualora la elezione dei componenti di un Consiglio sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincida con quella della generalità dei Consigli, la durata in carica di tali componenti non potrà protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Consigli.

3. I membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Consiglio per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

4. Ove il numero dei membri del Consiglio si riduca a meno della metà, esso viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare, che indice nuove elezioni da svolgersi entro sei mesi dalla data di scioglimento. Il capo dell'ufficio consolare può altresì proporre lo scioglimento del Consiglio nell'ipotesi in cui esso rinvii cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure allorché, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non sia in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. A tal fine il capo dell'ufficio consolare avanza formale richiesta al Ministero degli affari esteri. Il Ministro degli affari esteri, sentito il parere obbligatorio del CGIE, con proprio decreto dispone lo scioglimento del Consiglio.

(A.C. 2997 – sezione 4)**ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 11.***(Poteri e funzioni del presidente).*

1. Nella prima seduta, il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente. Qualora nessun

candidato raggiunga tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del Consiglio.

2. In caso di presentazione di mozione di sfiducia nei riguardi del presidente, questa deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti e deve indicare contestualmente una candidatura alternativa per la presidenza. Tale mozione è posta ai voti nella seduta del Consiglio successiva a quella in cui è stata presentata ed approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di approvazione, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente al presidente revocato.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale del Consiglio. Egli convoca il Consiglio almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il capo dell'ufficio consolare.

(A.C. 2997 – sezione 5)

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(Poteri e funzioni dell'esecutivo).

1. Il Consiglio elegge nel suo seno un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un voto limitato a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.

2. Il presidente del Consiglio fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso di parità di voti, dal mem-

bro anziano come componente del Consiglio e, tra membri di pari anzianità, dal più anziano per età.

3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Consiglio ed opera secondo le sue direttive.

(A.C. 2997 – sezione 6)

ARTICOLO 29 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 29.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge, valutato in lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 29 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 29.

(Copertura finanziaria).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge, valutato

in lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

29. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato).

(A.C. 2997 – sezione 7)

ARTICOLO 30 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 30.

(Abrogazione).

1. La legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, è abrogata, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Restano ferme le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 19, sesto comma, e 28 della citata legge n. 205 del 1985, che si intendono riferite all'attuazione della presente legge in aggiunta alle risorse di cui all'articolo 29.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4755. — NUOVE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI INVESTIMENTI NELLE IMPRESE MARITTIME
(APPROVATO DAL SENATO) (7451)**

(A.C. 7451 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

(Finalità e campo di applicazione).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1999, sono dirette ad incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare del trasporto di merci e di quello a breve e medio raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche alla promozione e alla costruzione di navi cisterna a basso impatto ambientale e dotate dei più elevati *standard* di sicurezza in conformità alla politica comunitaria ed internazionale sulla sicurezza dei mari e compatibilmente con le tecnologie disponibili, al fine di prevenire gli incidenti in mare o limitarne le conseguenze.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000 o in tale anno avviati per l'ammodernamento ed il rinnovo della flotta da parte di soggetti aventi titolo ad essere proprietari di navi italiane ai sensi dell'articolo 143 del codice della navigazione, inclusi i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, sempreché gli investimenti riguardino lavori eseguiti da imprese di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 14 giugno 1989, n. 234, o da cantieri dell'Unione europea.

4. Per « investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000 » si intendono esclusivamente gli investimenti effettuati da parte di soggetti che alla data del 1° gennaio 2000 erano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione e per i quali i pagamenti sono effettuati nel corso di tale anno o negli anni successivi.

5. I benefici di cui alla presente legge sono accordati per iniziative di investimento relative alle unità navali di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, con esclusione di quelle per le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.

6. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, è autorizzato un ulteriore

limite di impegno di durata decennale pari a lire 450 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e campo di applicazione).

Al comma 3, sostituire le parole: in avanzata fase di realizzazione *con le seguenti:* in fase di realizzazione pari al 50 per cento dei complessivi lavori.

1. 1. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 4, sostituire le parole: in avanzata fase di realizzazione *con le seguenti:* in fase di realizzazione pari al 50 per cento dei complessivi lavori.

1. 2. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 4, sopprimere le parole: o negli anni successivi.

1. 3. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 6, sostituire la parola: 2000 *con la seguente:* 2001.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 3, sostituire la parola: 2000 *con la seguente:* 2001;

all'articolo 3, comma 4, sostituire la parola: 2000 *con la seguente:* 2001;

all'articolo 11, comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: 2000 *con la seguente:* 2001.

1. 4. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

(A.C. 7451 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Incentivazione degli investimenti).

1. Ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione è riconosciuto, con riferimento agli investimenti di cui all'articolo 1 della presente legge, e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3 del presente articolo, un credito d'imposta nella misura massima corrispondente al massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998, in relazione al prezzo effettivamente pagato per i lavori relativi alle unità di cui all'articolo 1, comma 5.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere computato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in proporzione alle quote dell'investimento effettivamente pagate nel periodo di imposta sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Incentivazione degli investimenti).

Al comma 2, dopo le parole: del reddito imponibile *aggiungere le seguenti:* , è comunque riportabile nei periodi d'imposta successivi.

2. 1. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 2, dopo le parole: del reddito imponibile *aggiungere le seguenti:* , può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), delle imposte sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

2. 2. Chincarini, Bosco, Caparini.

(A.C. 7451 – sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Modalità d'intervento sui finanziamenti).

1. Alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione che effettuano gli investimenti di cui all'articolo 1 della presente legge il Ministero dei trasporti e della navigazione può altresì concedere un contributo pari all'abbattimento, entro il limite massimo del 3,80 per cento annuo, del tasso d'interesse commerciale di riferimento (CIRR) in relazione ad un piano d'ammortamento della durata di dodici anni calcolato sull'80 per cento del prezzo dei lavori di costruzione o trasformazione dell'unità.

2. Il contributo è corrisposto anche durante i lavori, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, in rate semestrali costanti posticipate per la durata di dodici anni decorrenti dal 1° marzo o dal 1° settembre di ciascun anno.

3. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia e nei limiti degli stanziamenti già autorizzati da leggi vigenti, le operazioni di cui al presente articolo sono ammissibili all'intervento del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite d'impegno dodecennale di lire 72.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Modalità d'intervento sui finanziamenti).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, per le quali sono previste sanzioni di importo superiore a lire tre milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni della presente legge, le agevolazioni sono revocate, si fa luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e si applicano le relative sanzioni.

3. 1. Chincarini, Bosco, Caparini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni della presente legge, le agevolazioni sono revocate, si fa luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e si applicano le relative sanzioni.

3. 2. Chincarini, Bosco, Caparini.

(A.C. 7451 – sezione 4)**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.***(Applicazione).*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 8 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative della presente legge, nei limiti finanziari indicati al comma 3 dell'articolo 2, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 2, nonché le modalità di svolgimento dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria e di regolazione contabile del medesimo credito d'imposta.

2. Le imprese che eseguono lavori di costruzione o di trasformazione navale nell'ambito degli investimenti di cui all'articolo 1 sono tenute al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Nel caso in cui affidino parte delle lavorazioni in appalto, le medesime imprese sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 30 novembre 1998, n. 413.

**EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL
DISEGNO DI LEGGE****ART. 4.***(Applicazione).**Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice

della navigazione nei confronti delle quali sia stato accertato, dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro, decadono dai benefici di cui all'articolo 2.

4. 1. Chincarini, Bosco, Caparini.*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. *(Decadenza dal diritto).* - 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le procedure di controllo relative alla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito.

4. 01. Chincarini, Bosco, Caparini.*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. *(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo).* - 1. Dal 1° gennaio 2001 i benefici previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi per il triennio 2001-2003, nel limite massimo del 90 per cento, alle imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio per gli oneri contributivi relativi al personale imbarcato su navi di bandiera italiana, che, per almeno il 50 per cento del loro impiego complessivo nell'anno, effettuano servizi di trasporto passeggeri, merci, misti o di crociera tra porti nazionali.

2. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. All'onere derivante dall'applicazione del presente arti-

colo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. 02. Chincarini, Bosco, Caparini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*. - 1. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti dei benefici concessi dalle disposizioni normative vigenti alle imprese armatoriali per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta.

4. 03. Chincarini, Bosco, Caparini.

(A.C. 7451 – sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

*(Disposizioni concernenti
i marittimi imbarcati).*

1. Il comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« 2. Alle disposizioni di cui al comma 1 può derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e auto-

rizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sostì in un porto nazionale ».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, le parole: « In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri: » sono sostituite dalle seguenti: « Per la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 dovranno essere osservati i seguenti criteri: ».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. In deroga al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, nonché alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 può essere altresì determinata in conformità ad accordi sindacali nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale ».

4. Il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

« 2. Nella tabella di armamento della nave è posta annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione, nonché ai sensi degli accordi di cui ai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo, non è richiesta la nazionalità italiana o comunitaria. L'autorità marittima, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore, nega le spedizioni alla nave il cui equipaggio sia composto non in conformità alla annotazione stessa. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto nella tabella di armamento della nave, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato,

permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sostì in un porto nazionale ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Disposizioni concernenti i marittimi imbarcati).

Sopprimerlo.

5. 2. Chincarini, Bosco, Caparini.

Sopprimere il comma 1.

5. 3. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: può derogarsi aggiungere le seguenti: , in caso di particolare necessità,

5. 9. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

5. 7. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e acquisiti i pareri favorevoli del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. 10. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

5. 8. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: Per i marittimi aggiungere le seguenti: di bassa forza di bordo, ed in misura non superiore ad un quarto dell'intero equipaggio.

5. 15. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: Per i marittimi aggiungere le seguenti: di bassa forza di bordo, ed in misura non superiore ad un terzo dell'intero equipaggio.

5. 14. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: Per i marittimi aggiungere le seguenti: di bassa forza di bordo.

5. 13. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, capoverso , secondo periodo, sopprimere la parola: non.

5. 11. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: non sono richiesti fino a: autorizzazione al lavoro con le seguenti: si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

5. 12. Chincarini, Bosco, Caparini.

Sopprimere il comma 2.

5. 4. Chincarini, Bosco, Caparini.

Sopprimere il comma 3.

5. 5. Chincarini, Bosco, Caparini.

Sopprimere il comma 4.

5. 6. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 4, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

5. 16. Chincarini, Bosco, Caparini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. L'articolo 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, deve interpretarsi nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione con-

venzionale e continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall'attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi. I lavoratori marittimi percettori del suddetto reddito non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararlo all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

5. 1. Burlando, Baccini, Becchetti, Savarese, Marongiu, Repetto, Pasetto.